

INFORMACOOP

LEGALE-FISCALE-SOCIETARIO

in collaborazione con



SER.COOP.DE.
Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.
Specialisti per le Cooperative



Informacoop n. 18

11 Luglio 2017

L'UTILIZZO DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE CON IL VISTO DI CONFORMITÀ E IL NUOVO MOD. IVA TR

Con l'art. 3, DL n. 50/2017, c.d. "Manovra correttiva", il Legislatore ha apportato rilevanti modifiche alle modalità di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta tra cui:

- la riduzione da € 15.000 a € 5.000 del limite annuo di utilizzo in compensazione dei crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) oltre il quale è necessario il visto di conformità;
- l'estensione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità anche alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale per importi superiori a € 5.000 (mod. IVATR);
- l'effettuazione della compensazione del credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione / istranza.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 4.7.2017, al fine di recepire le suddette novità, ha reso disponibile il nuovo mod. IVA TR, che sostituisce quello approvato con il Provvedimento 21.3.2016, utilizzabile per richiedere il rimborso e/o l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale.

NUOVO MOD. TR E VISTO DI CONFORMITÀ

A seguito delle novità in esame la struttura del mod. IVA TR non ha subito modifiche sostanziali. Si rileva esclusivamente l'accorpamento, nel quadro TD, della Sezione 2 "Rimborso e / o compensazione" con la Sezione 3 "Erogazione del rimborso", e la rinumerazione della precedente Sezione 4 (ora Sezione 3).

Le nuove disposizioni sono state recepite nell'ambito delle istruzioni alla compilazione dei righi TD7 e TD8. In particolare ora è precisato che:

- ai fini della compilazione di rigo TD7 va considerato che:
 - in caso di superamento del limite di € 5.000 annui, riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali, l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 è possibile a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza. Così, ad esempio, se il mod. IVA TR è presentato il 13.7.2017, il relativo credito IVA può essere utilizzato in compensazione dal 24.7.2017 (il 23.7 cade di domenica). Merita sottolineare che la presentazione del mod. TR entro il 7.7.2017 consente di utilizzare il credito IVA del secondo trimestre già dal 17.7.2017 (il 16 cade di domenica);
 - **i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a €5.000 annui (€ 50.000 per le start up innovative) hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità / sottoscrizione da parte dell'organo di controllo.**

NB Il limite di € 5.000 annui, come chiarito nelle istruzioni, va riferito "all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno di imposta". Ne consegue, ad esempio, che nella seguente situazione:

- credito primo trimestre 2017 risultante dal mod. IVA TR pari a € 4.000, utilizzato in compensazione;
- credito secondo trimestre 2017 pari a € 3.000 destinato alla compensazione; il contribuente deve presentare il nuovo mod. IVA TR con il visto di conformità;
- il rigo TD8 va compilato non soltanto in caso di richiesta a rimborso, come in precedenza, ma anche "ai fini del visto di conformità o della sottoscrizione dell'organo di controllo" in presenza di istanze per l'utilizzo in compensazione.

Inoltre, con riferimento alla compilazione di rigo TC2, relativo all'IVA dovuta dall'acquirente / committente, è stato previsto che l'indicazione non riguarda i beni estratti da un deposito IVA ex art. 50-bis, DL n. 331/93, per i quali l'imposta è versata dal gestore del deposito in nome e per conto del soggetto che procede all'estrazione.

UTILIZZO DEL NUOVO MODELLO

Il mod. IVA TR va presentato, esclusivamente in via telematica, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre.

Il nuovo modello dovrà essere utilizzato già a decorrere dalla richiesta di compensazione / rimborso per il secondo trimestre 2017, in scadenza il 31.7.2017.

Come accennato, alla data di invio del modello è collegato il momento a decorrere dal quale è possibile l'utilizzo in compensazione del credito nel mod. F24. Infatti detto utilizzo, in linea generale, può avvenire solo dopo la presentazione dell'istanza.

Per i crediti di importo superiore a € 5.000 l'utilizzo in compensazione è ora possibile dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza (in precedenza l'utilizzo in compensazione di importi superiori a € 5.000 poteva essere effettuato "a partire dal sedici del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza").

CONFERMATO IL CREDITO D'IMPOSTA 2017 PER IL CSSN DEGLI AUTOTRASPORTATORI

Come noto, a favore degli autotrasportatori l'art. 1, comma 103, Legge n. 266/2005 prevede la possibilità di recuperare, tramite compensazione nel mod. F24, il **contributo al SSN** pagato sui **premi** di assicurazione per **responsabilità civile** (RC auto) di **veicoli per il trasporto di merci**, conto proprio e conto terzi, **di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t**, omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, rigo B (Euro 2).

A seguito della ripartizione dei fondi disponibili per il settore dell'autotrasporto, l'Agenzia delle Entrate, con il recente Comunicato stampa 4.7.2017, ha confermato il riconoscimento del **recupero anche delle somme versate nel 2016 a titolo di CSSN, sui versamenti da effettuare nel 2017**.

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE NEL 2017

Il contributo al SSN può essere **utilizzato in compensazione**:

- dei **versamenti** di qualsiasi imposta (IVA, ritenute dipendenti, ecc.), contributo o premio da effettuare con il mod. F24 nel periodo **1.1 – 31.12.2017**;
- fino a concorrenza di **€ 300 per ciascun veicolo**.

A tal fine nel mod. F24 va indicato:

- il **codice tributo “6793”**. Per tale codice tributo, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 9.6.2017, n. 68/E, è **obbligatorio utilizzare esclusivamente i servizi telematici**

(Entratel / Fisconline) **dell'Agenzia delle Entrate;**

- quale **anno di riferimento** “l’anno a cui si riferisce il credito” (2017).



L'utilizzo in compensazione delle somme in esame **non concorre al limite** di € 700.000 ex art. 25, D.Lgs. n. 241/97, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 16.1.2007, n. 3/E.



La società di autotrasporti Alfa & Beta sas possiede 9 camion aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t.

Nel 2016 ha pagato i premi di assicurazione RC auto, comprensivi del contributo al SSN per i seguenti importi.

CONTRIBUTI SSN COMPRESI NEI PREMI DI ASSICURAZIONE PAGATI NEL 2016									
Camio	n. 1	n. 2	n. 3	n. 4	n. 5	n. 6	n. 7	n. 8	n. 9
CSSN	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 325	€ 285	€ 285	€ 285
> al limite di € 300					≤ al limite di € 300				

Per i veicoli dal n. 1 al 6, poiché l'importo singolarmente considerato supera € 300, il contributo è utilizzabile nel predetto limite, mentre con riferimento ai veicoli n. 7, 8 e 9 lo stesso, non essendo superiore a € 300, è interamente utilizzabile.

L'importo complessivo del contributo SSN ricompreso nei premi RC auto versati nel 2016, utilizzabile in compensazione nel 2017 è così determinato: $(300 \times 6) + (285 \times 3) = \text{€ 2.655}$.



Le somme utilizzate **non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né del valore della produzione IRAP**.

INDICAZIONE NEL MOD. REDDITI

Il credito in esame va **evidenziato** nell'apposita sezione del **quadro RU** del mod. REDDITI 2018.



Il **credito** riconosciuto sulle **somme versate** a titolo di contributo SSN sui premi di assicurazione pagati **nel 2015 ed utilizzato nel 2016** va evidenziato nella **Sezione I** "Crediti d'imposta" del **quadro RU del mod. REDDITI 2017** PF / SP / SC indicando nel campo "Codice credito" il **codice "38"**.